



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Finanziaria

Determinazione n. 367 del 04/10/2021

Proposta n. 58
del 01/10/2021

Oggetto: Conferimento incarico per il Servizio Finanziario – Ufficio Tributi ex art.1 comma 557 L.331/2004 alla Dr.ssa Alessia Matzuzzi dipendente del comune di Bottidda dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, sono stati attribuiti, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 12 del 01/04/2021** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 13 del 01/04/2021** è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale **n. 26 del 07/05/2021** è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- la Legge n. 241/1990;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale **n. 9 in data 12/03/2021** avente per oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale **2021/2023** e programma assunzioni **2021**", esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede, tra altro, le assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, anche mediante l'utilizzo di graduatorie pubbliche di altri Enti;

Richiamati

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 11 del 17/05/2018**;
- il vigente Regolamento Comunale sull'accesso all'impiego, approvato con deliberazione della Giunta Comunale **n. 37 del 30/06/2020**;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza";

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

CONSIDERATO quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella del responsabile del servizio amministrativo, garantendo nel contempo la progressiva riduzione della spesa di personale e della sua incidenza sulle spese correnti, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il comune dovrà sopportare i costi tenuto conto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali - la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali;

VISTO altresì l'art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che "*I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza*";

DATO ATTO che in data **04/10/2021 con prot.n.4263** è stato acquisito il nulla osta del **Comune di Bottidda** per la propria dipendente **Dr.ssa Alessia Matzuzzi** allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 presso il comune di Anela dal **01/10/2021 al 31/12/2021**;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta comunale **n.9 del 12/03/2021** con la quale l'Ente ha aggiornato il fabbisogno del personale prevedendo l'inserimento dell'utilizzo di una figura mediante contratto di lavoro flessibile per l'ufficio tributi in attesa della predisposizione degli atti per l'avviamento della procedura concorsuale per la sostituzione del dipendente dell'ufficio tributi;
- le delibere di Giunta comunale **n.46 del 30/09/2021** con la quale l'Ente, in via preliminare, autorizza all'esercizio di incarico ai sensi dell'art.1 c.557 L.311/2004 la **Dr.ssa Alessia Matzuzzi** e approvazione schema di Convenzione;

DATO ATTO che, il dipendente menzionato, opportunamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità a prestare il proprio servizio attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time verticale, per un massimo di n. 12 ore settimanali – ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l’utilizzo dell’attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

ATTESO che si rende necessario in particolare inserire una figura professionale che possa farsi carico delle incombenze legate alle pratiche dell’ufficio **Tributi** il quale, a fronte di tempi istruttori molto ristretti, comporta processi valutativi complessi;

RITENUTO di poter procedere all’assunzione del dipendente richiamato in premessa ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

VISTI inoltre i provvedimenti relativi allo smart working, con riferimento in particolare a quelli relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dal Ministro per la Pubblica Amministrazioni, e in particolare:

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che:
 - all’art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, dispone “[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]”;
 - all’art. 18, comma 5, del D.L. n. 9/2020, che ha modificato l’art.14, comma 1, della Legge n. 124/2015, dichiara conclusa, o meglio soppressa, la sperimentazione triennale della introduzione di questa forma di lavoro, per cui, si applica il vincolo secondo il quale almeno il 10% dei dipendenti che lo richiedono devono potersi “avvalere delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”;
- l’art. 2 del DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11, recante “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), alla lettera r) testualmente recita: “*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro*”;
- l’Art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, testualmente recita: “*fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni*”;
- l’Art. 1 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” testualmente recita (comma 2 lettera s) “... 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: ... s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”;

- l'art. 263 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, testualmente recita:
 - *“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.*
 - *2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.*
 - *3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.*
 - *4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. con DPCM del 9/03/2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale fino alla data del 03/04/2020 le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 8/03/2020, attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- la Direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con la quale sono state emanate “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”;
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446, con la quale sono state emanate “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
- la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono state dettate Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

RICHIAMATA la deliberazione della **Giunta Comunale n. 22 del 07/05/2020** di approvazione del Regolamento per l'introduzione e la disciplina della prestazione lavorativa in modalità Lavoro agile;

VALUTATI i contenuti dell'attività lavorativa svolta dal dipendente in parola di seguito elencati e ritenuti gli stessi compatibili con la continuità dei servizi erogati;

RITENUTO di concedere lo svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile a partire dal **04/10/2021** e fino al **31/12/2021** stabilendo che la prestazione si dovrà svolgere nelle seguenti articolazioni e modalità operative:

- L'attività lavorativa si dovrà svolgere in modalità smart working sulla base di apposito progetto ai sensi dell'art. 1 e seguenti del richiamato Regolamento per l'introduzione e disciplina del lavoro agile, approvato con la Delibera di Giunta Comunale **n. 22 del 07/05/2020**, da concordarsi tra il dipendente e il responsabile dell'Area;
- il lavoro verrà svolto da remoto mediante l'utilizzo del software gestionale “Civilia Next” su *cloud* per protocollo e tributi;
- durante l'orario indicato il dipendente si renderà disponibile alle mail istituzionali dell'ufficio preposto;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

VISTI infine:

- l'art. 14 della Legge 13 Agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il Capo II “Lavoro Agile” della Legge 22 Maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” e in particolare l’art. 18;
- il D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- L’Accordo fra Regione Sardegna ANCI, CAL, CGIL fp; CISL, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali, punto 3 “Adozione e incremento dello Smart Working”;
- l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

- 1. RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. DI AVVALERSI**, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per **12 ore settimanali**, dell’attività lavorativa del **dipendente del Comune di Bottidda la Dr.ssa Alessia Matzuzzi dal 04/10/2021 al 31/12/2021**, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l’efficienza e il buon andamento dell’ufficio Amministrativo, in ragione dei programmi dell’Amministrazione comunale;
- 3. DI APPROVARE** la convenzione adottata da codesto Ente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, presso il Comune di Anela”;
- 4. DI RICONOSCERE** alle dipendenti citate, ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge 311/2004, il diritto di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità Lavoro Agile a decorrere **dal 04/10/2021 e fino alla data del 31/12/2021**;
- 5. DI APPROVARE** il progetto per lavoro agile, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentato dal dipendente e previamente concordato con l’Amministrazione ai sensi del Regolamento per l’introduzione e la disciplina del Lavoro Agile approvato con delibera di **Giunta comunale n. 22 del 07/05/2020**;
- 6. DI STABILIRE** che il servizio avrà corso, quanto a modalità operative, secondo le linee indicate in premessa ed eventualmente modificabili o integrabili con disposizioni di servizio da adottarsi con i poteri del privato datore di lavoro.
- 7. DI DARE ATTO** che, in applicazione del citato comma 557 dell’art. 1 della L. n. 311/2004, l’utilizzo dell’attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;
 - l’attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- 8. DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall’incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell’ente, troverà copertura nei capitoli **10901, 10902 e 1168 del bilancio 2021/2023**;
- 9. DI ATTESTARE**, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 10. DI DARE ALTRESÌ ATTO** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui

all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

11.DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

12.DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 04/10/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 04/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 04/10/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio